

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Chiarimenti ministeriali in tema di compensazioni crediti
Iva e comunicazione beni in godimento a soci o
familiari**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", entrato in vigore il 2 marzo 2012, ha **abbassato da Euro 10.000 ad Euro 5.000, la soglia in materia di compensazione dei crediti Iva** (Iva con altri tributi e contributi). Pertanto, in seguito all'intervento del decreto Legge in commento, **il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24 fino all'ammontare di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), senza aver presentato la dichiarazione annuale dal quale emerge.** Oltre il suddetto importo occorrerà rispettare la previgente disciplina. Tuttavia, agli esordi della predetta disposizione **non risultava chiara la decorrenza di tale disposizione.** Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con un **comunicato stampa del 13 marzo 2012** ha affermato che **l'abbassamento della soglia** a 5.000,00 euro per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, prevista dall'articolo in commento, **si applica a partire dal prossimo 1 aprile 2012.** Ne consegue che, per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, la soglia di compensazione rimane pari a 10.000,00 euro, senza necessità di previa presentazione della dichiarazione annuale. Vale la pena di evidenziare, inoltre, che, sempre in data 13 marzo 2012, **l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per trasmettere la prima comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore** prevista dall'art. 2 co. 36-terdecies del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011). Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Premessa

Con una serie di provvedimenti direttoriali l'agenzia delle Entrate ha fornito **precisazioni in merito ad alcuni adempimenti e modifiche introdotte negli ultimi mesi dal legislatore fiscale**. In particolare, è stato chiarito che:

- **l'abbassamento della soglia a 5.000,00 euro per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale**, prevista dall'art. 8 co 18 del DL 16/2012, **si applica partire dal prossimo 01.04.2012**. Per le compensazioni operate fino al 31.3.2012, la soglia di compensazione rimane pari a 10.000,00 euro, senza necessità presentazione preventivamente la dichiarazione annuale;
- **c'è tempo fino a lunedì 15 ottobre 2012 per trasmettere la prima comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari** prevista dall'art. 2 co. 36-terdecies del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011). Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

La nuova disciplina della compensazioni dei crediti Iva

Come noto, al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, il legislatore fiscale ha introdotto, a decorrere dal 2010, alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, collegati al superamento di determinate soglie:

- 10.000,00 o 15.000,00 euro, per i crediti IVA annuali derivanti dalla relativa dichiarazione;
- 10.000,00 euro, per i crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli TR relativi ai primi tre trimestri solari.

L'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", entrato in vigore il 2.3.2012, **ha abbassato da Euro 10.000,00 ad Euro 5.000,00 la suddetta soglia**, che comporta:

- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
- il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
- l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Compensazione dei crediti iva annuali

La **compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore** a 10.000,00 euro, soglia ora ridotta **a 5.000,00 euro**

- può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito;

→ comporta l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, secondo quanto stabilito dal relativo provvedimento del 21.12.2009; non possono quindi più essere utilizzati i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche e dalle Poste.

Inoltre, **l'utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000,00 euro** (soglia che rimane invariata) **comporta**, altresì, **l'obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'apposizione del visto di conformità c.d. "leggero" da parte di un soggetto abilitato** (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Pertanto, in seguito all'intervento del DL 16/2012, **il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24:**

↳ **fino all'ammontare di 5.000,00 euro** (prima 10.000,00 euro), senza aver presentato la dichiarazione annuale dal quale emerge;

↳ **oltre il suddetto ammontare di 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro:**

→ dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24);

→ senza che la dichiarazione presentata sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti;

↳ **oltre il suddetto ammontare di Euro 15.000,00:**

→ dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24);

→ a condizione che sulla dichiarazione presentata sia stato apposto il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti.

La situazione della vecchia e della nuova disciplina può essere riepilogata sulla base della seguente tabella.

Importo	Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Fino a 5.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione

	maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24

Compensazione dei crediti iva trimestrali

La **compensazione dei crediti IVA trimestrali di importo superiore** ad Euro 10.000,00 euro, soglia ora ridotta **ad Euro 5.000,00:**

- ➔ può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito (data di addebito indicata nel modello F24);
- ➔ comporta l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, secondo quanto stabilito dal relativo provvedimento del

21.12.2009; non possono quindi più essere utilizzati i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche e dalle Poste.

In relazione ai crediti IVA trimestrali:

- ⇒ in ogni caso, la compensazione può essere effettuata solo successivamente alla presentazione del modello TR;
- ⇒ non si applica la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti.

Pertanto, in seguito all'intervento del DL 16/2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24:

- fino all'ammontare di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello;
- oltre il suddetto ammontare di 5.000,00 euro, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono (data di addebito indicata nel modello F24).

Confronto tra vecchia e nuova disciplina in merito alla compensazione crediti Iva trimestrali		
Importo	Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Fino a 5.000 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR. Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 5.000 e fino a 10.000 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 10.000 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR

	Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
--	--	--

Decorrenza delle nuove disposizioni

Il DL 16/2012 non ha stabilito una specifica decorrenza per l'applicazione delle nuove regole di compensazione dei crediti IVA, limitandosi a prevedere che l'Agenzia delle Entrate possa emanare un apposito provvedimento con il quale definire termini e modalità attuative delle nuove disposizioni. Poiché il DL 16/2012 è in vigore dal 2 marzo 2012 e l'emanazione del suddetto provvedimento attuativo è una facoltà e non un obbligo, in mancanza di interventi ufficiali, la dottrina maggioritaria riteneva, quantomeno in via prudenziale, che il nuovo limite di 5.000,00 euro fosse già applicabile dalla suddetta data ovvero, dal 2 marzo 2012.

Con **comunicato stampa del 13 marzo 2012**, l'Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto ritenuto dalla dottrina, ha precisato, invece, che:

→ **fino al 31 marzo 2012**, "i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge";

→ **a decorrere dal 1° aprile 2012**, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge". E tale nuova regola, si precisa nello stesso comunicato, si applica sia ai crediti annuali, sia a quelli infrannuali.

OSSERVA

Dal contenuto del comunicato stampa, è quindi possibile desumere che, di fatto, **per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, la soglia di compensazione rimane pari a 10.000 euro, senza necessità di previa presentazione della dichiarazione annuale.**

Al contrario, **per le compensazioni operate dal 1° aprile 2012, anche con riferimento al credito IVA dell'anno 2011, la soglia si abbassa a 5.000 euro, con la conseguenza che eventuali compensazioni eccedenti tale importo potranno essere effettuate solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

Decorrenza delle nuove disposizioni

Regime	Decorrenza
Vecchie regole	Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato

	la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.
Nuove regole	Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all'anno.

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la situazione può essere riepilogata sulla base della seguente tabella.

Tabella riassuntiva	
Soggetti passivi che, alla data del 02 marzo 2012 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) hanno utilizzato l'intero plafond disponibile di Euro 10.000	Non si ritiene applicabile alcuna sanzione, alla luce del fatto che la nuova disposizione esplica i suoi effetti dal 1 aprile 2012
Soggetti passivi che, alla data del 02 marzo 2012, non hanno utilizzato, nemmeno in parte, l'intero plafond disponibile di Euro 10.000	Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.
Soggetti passivi che, alla data del 02 marzo 2012, hanno utilizzato il plafond disponibile per un importo che eccede Euro 5.000 (il nuovo limite).	Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.

Proroga della comunicazione dei beni in uso ai soci o familiari

Come già anticipato in una recente nostra informativa, **entro il 2 aprile 2012, era previsto l'invio della comunicazione**, di cui all'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138, **avente ad oggetto i beni aziendali concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore.**

Senza entrare nel merito della disciplina, già oggetto della predetta informativa, **siamo con la presente ad informare che l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale del 13 marzo 2012**, confermando le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sulla stampa specializzata, **ha prorogato a lunedì 15 ottobre 2012 i termini per l'invio della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione della normativa, vale a dire ai beni utilizzati nel 2011.**

Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Quindi, la comunicazione relativa al 2012 dovrà essere trasmessa entro il 1° aprile 2013, cadendo il 31 di domenica.

Nella motivazione all'intervento di proroga, che modifica il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, **si legge che si è voluto tenere conto:**

- ↳ **delle particolari difficoltà di attuazione della norma;**
- ↳ **dell'assoluta novità dell'obbligo.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO